



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI SOGGETTI EX ARTICOLO 30-TER, COMMA 5, LETTERA B-BIS) DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141 IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO DI IDENTITÀ (SCIPAFI), AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ITALIA LOGIN – LA CASA DEL CITTADINO" - PON "GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020" - CUP C51H16000080006

tra

l'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, in persona del Direttore Generale, Dr. Antonio Francesco Maria Samaritani (di seguito "**Agenzia**" o "**AgID**")

e

il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, Via XX Settembre, 97, rappresentato dal Direttore Generale del Tesoro (di seguito "**Ministero**")

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 15 che attribuisce alle amministrazioni pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito “**CAD**”) e, in particolare, l'articolo 64:

- comma 2-bis, secondo cui, *“per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”*;
- comma 2-sexies, secondo cui: *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*
 - b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;*
 - c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
 - d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
 - e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
 - f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”*;

la legge 7 luglio 2009 n. 88 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed in particolare l'articolo 33 che nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha individuato fra i principi e criteri direttivi la istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, da istituire nell'ambito del Ministero, basato su un archivio centrale informatizzato la cui titolarità è del Ministero, che designa per la gestione dell'archivio stesso e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società Consap S.p.A. secondo modalità stabilite con apposita convenzione; la partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte degli aderenti il pagamento di un contributo in favore del titolare dell'archivio;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con

specifico riferimento al furto d'identità (di seguito “**Sistema di prevenzione**”) e, in particolare:

- gli articoli 30-ter e 30-quater, secondo cui detto Sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero ed è basato su un archivio centrale informatizzato (di seguito “**Archivio**”) ivi disciplinato del quale è titolare lo stesso Ministero;
- l'articolo 30-ter, comma 5, che individua i soggetti che partecipano al Sistema di prevenzione, denominati “aderenti”;
- l'articolo 30-octies, comma 1, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del Sistema di prevenzione;

il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare, l'articolo 21 che, sostituendo il comma 3 dell'articolo 30-ter del richiamato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevede che il Ministero possa avvalersi, per la gestione dell'Archivio, della propria società in house Consap S.p.A. e che i reciproci rapporti siano disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95 “*Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità*”, di disciplina dei termini, delle modalità e delle condizioni per la gestione del Sistema di prevenzione volto alla verifica, da parte dei soggetti aderenti a tale Sistema di prevenzione, dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una facilitazione finanziaria;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 (di seguito “**DPCM**”), recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettere m) ed n), che – ai fini della attribuzione dell'identità digitale – prevedono la verifica da parte dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati dei dati contenuti nei documenti esibiti dagli utenti (persone fisiche o giuridiche) che la richiedono;
- l'articolo 4, comma 1, lettera c), che, nel più ampio quadro delle attività demandate all'AgID per l'attuazione del sistema SPID dallo stesso articolo 4, prevede che l'AgID stipuli apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità, disponendo altresì che a tali convenzioni i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire;

il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in particolare, l'articolo 61, comma 3, che, modificando l'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, tra l'altro prevede:

- che il Sistema di prevenzione possa essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, limitatamente al riscontro delle

informazioni strettamente pertinenti (articolo 30-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, così modificato);

- che al Sistema di prevenzione partecipino quali soggetti aderenti i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al sistema SPID e i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, così modificato);

che sullo schema di decreto legislativo recante Modifiche ed integrazioni al CAD è stato preventivamente acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 255 del 9 giugno 2016;

la Convenzione sottoscritta in data 18 luglio 2013 tra il Ministero e la società Consap S.p.A. con la quale il Ministero, ai sensi dell'art 30-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ha designato Consap S.p.A. responsabile del trattamento dei dati personali ed ha affidato alla stessa la progettazione, realizzazione e gestione dell'Archivio;

il quadro regolamentare a livello europeo volto a migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in funzione di una Amministrazione pubblica più efficiente; in particolare:

- il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020, CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l'occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della

Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;

la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, nella persona del Capo Dipartimento, è stato designato, ai sensi dell'articolo 123 comma 6 del Regolamento n. 1303/2013, quale Organismo Intermedio (nel prosieguo anche OI) per lo svolgimento di determinati compiti dell'AdG ai sensi all'articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013, nell'ambito del PON relativamente all'Asse 1 (obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all'Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 2.1.1., 2.2.1 e 2.2.2) e all'Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5);

la Convenzione del 2 agosto 2016 (prot DFP-0040836-A-02/08/2016) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l'AgID per l'attuazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della PA” - Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati” e Asse 2- Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese”– Azione 2.2.1 “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata di servizi avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche in forma integrata (joined-up services) e co-progettata” (di seguito PON);

PREMESSO CHE

l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica, culturale e sociale del Paese;

l'AgID collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso la stipula di specifici accordi, promuovendo l'implementazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze e opportunità di sviluppo: a tal fine l'AgID, in attuazione dei propri compiti istituzionali e nel rispetto dell'azione di indirizzo e vigilanza del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione cui la stessa è sottoposta, coordina:

- le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione;
- adotta infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
- definisce linee guida, regolamenti e standard;
- svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per un'efficace erogazione di servizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
- assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici;

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Ministero svolge, ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 le funzioni di spettanza statale nell'area funzionale di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo, tra l'altro, alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali è erogato il credito al consumo e della prevenzione all'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;

CONSIDERATO CHE

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera del 9 giugno 2015, indirizzata ai Ministri del Governo, ha informato dell'avvio del sistema SPID, che consentirà di accedere ai servizi online con una sola identità digitale, evidenziando non solo le caratteristiche di un sistema tecnologico tra i più avanzati al mondo, ma anche – e soprattutto – la necessità della più ampia collaborazione istituzionale tra tutte le amministrazioni, per la qual cosa AgID è stata chiamata a contattare progressivamente tutte le amministrazioni, centrali e locali, per condividere strumenti e linee guida al fine di favorire l'adattamento dei servizi online attualmente offerti dalle amministrazioni alle nuove modalità di riconoscimento in rete;

il rilascio dell'identità digitale costituisce uno degli obiettivi strategici dell'agenda digitale del Governo, accanto alla progressiva estensione del sistema di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati fornitori e all'implementazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);

risulta indispensabile garantire adeguati livelli di sicurezza del processo di attribuzione dell'identità digitale all'utente interessato, tramite il rafforzamento delle procedure di identificazione e autenticazione della persona, fisica o giuridica richiedente, al fine di escludere ipotesi di frode o sostituzione identitaria;

risulta necessario in coerenza con il quadro normativo del CAD, dell'agenda digitale ed in particolare con i principi di razionalizzazione, interoperabilità e cooperazione applicativa, fra le banche dati delle pubbliche amministrazioni, avviare un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto utile alla verifica dell'identità digitale (S.A.F.E.DI. Sistema Anti-Frode Evoluto dell'identità digitale - SPID);

risulta coerente, considerato il ruolo che AgID svolge ai sensi degli articoli 50, 58 e 60 del CAD, nei confronti delle Amministrazioni titolari di base di dati di interesse nazionale, promuovere tutte le iniziative utili a garantire che si disponga ai fini degli obiettivi del progetto SPID, di tutti i dati e le informazioni necessari alla verifica dell'identità digitale e alla verifica dell'autenticità degli attributi identificativi, nel processo di attribuzione all'utente dell'identità digitale;

attraverso il Progetto "Italia Login – la casa del cittadino" oggetto della richiamata convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l'AgID, e relativo al PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 – l'AgID promuove la diffusione del sistema SPID, per consentire a cittadini e a imprese

di accedere con un'unica identità digitale ai servizi online della PA e dei privati aderenti, da qualsiasi dispositivo di fruizione;

che detto Progetto, le cui risorse finanziarie sono a valere sui fondi previsti dal citato PON, si estende dal terzo trimestre 2016 a fine 2023, articolandosi in due macro fasi, la prima delle quali è finalizzata a rendere le infrastrutture nazionali «plug & play» ed è specificamente volta:

- alla realizzazione di piattaforme che consentano il libero accesso e/o riutilizzo di servizi e dataset;
- alla realizzazione di ambienti e/o applicazioni basati su API che rendono dati e servizi interoperabili;
- alla omogeneizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative;

in relazione alla suddetta fase progettuale, è fondamentale per l'implementazione di Italia Login il layer di servizi di infrastrutture immateriali nazionali, nel cui contesto rileva lo SPID come sistema unico di autenticazione per tutti i servizi della PA, di uso generalizzato che va realizzato centralmente e che costituisce un'accelerazione per la produzione di servizi e per la standardizzazione dei meccanismi di funzionamento tecnici e organizzativi;

ai suddetti fini è necessario realizzare un ambiente operativo di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme nazionali accessibile ai servizi per il cittadino e l'impresa, che fornisca al contempo una base solida nei controlli di identità al servizio delle identità digitali SPID, oltre che di tutti i servizi fiduciari così come previsto dal Regolamento dell'Unione Europea sull'identità digitale e-IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature; Regolamento UE n° 910/2011);

l'AgID e il Ministero condividono il comune interesse di attuare l'intero quadro normativo testé richiamato, volto a migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in funzione di una Amministrazione pubblica più efficiente tramite riscontro con i dati detenuti nelle banche dati pubbliche – da parte dei Gestori dell'identità digitale e dei Gestori di attributi qualificati, così come rispettivamente definiti all'articolo 1, comma 1, lettere l) e m), del DPCM;

sullo schema del presente Accordo è stato acquisito il preventivo parere di Consap S.p.a., società in house del Ministero e gestore ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169 e s.m.i. dell'archivio centrale informatizzato di titolarità dello stesso Ministero

RITENUTO

necessario definire una collaborazione interistituzionale volta allo svolgimento delle attività di interesse comune enucleate in premessa, atte a realizzare in modo ottimale gli interventi previsti dal Progetto "Italia Login – la casa del cittadino", finanziato a valere sul PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 2 – ob.sp. 2 - Azione 1, nell'ambito delle soluzioni applicative condivise dello SPID e, in particolare, ai fini di una corretta attribuzione delle identità digitali con il supporto del sistema di prevenzione delle frodi identitarie (SCIPAFI), generando cambiamenti positivi nell'organizzazione della PA in un'ottica di sicurezza, semplificazione e accessibilità per cittadini e imprese

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono quanto segue

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
 - a) “SPID”: il Sistema pubblico dell’identità digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del DPCM;
 - b) “Gestori”: Gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l) del DPCM accreditati allo SPID e Gestori degli attributi qualificati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m) del DPCM;
 - c) “Identità digitale”: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o), del DPCM;
 - d) “Attributi identificativi”: i dati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) del DPCM;
 - e) “Utente”: le persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera v) del DPCM;
 - f) “Trattamento”: il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - g) “Convenzione stipulata dall’Agenzia per l’Italia Digitale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 24/12/2014, per la verifica dei documenti d’identità”: il presente Accordo di collaborazione;
 - h) “Convenzione Operativa”: la convenzione stipulata tra Consap S.p.A. – società in house del Ministero e gestore ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 2012 n. 169 e s.m.i. dell’archivio centrale informatizzato (Archivio) di titolarità dello stesso Ministero – e i Gestori, per disciplinare l’accesso all’Archivio da parte di detti soggetti nella fase di test.

Articolo 2 Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le parti in relazione all’utilizzo del Sistema di prevenzione da parte dei soggetti indicati all’articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis) del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
2. Il presente Accordo di collaborazione ha una durata di 2 (due) anni e, stipulato con firma digitale e trasmesso tra le parti a mezzo posta elettronica certificata, si perfeziona e decorre dalla data di conoscenza da parte del primo firmatario dell’accettazione da parte del secondo firmatario. È fatta salva la volontà delle parti di procedere al suo rinnovo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11, comma 3.

Articolo 3

Obblighi e suddivisione dei compiti tra le Parti

1. L'AgID si impegna a:
 - a) apportare le opportune modifiche alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del DPCM, in modo da garantire che i Gestori effettuino l'accesso all'Archivio mediante l'utilizzo di procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del Sistema di prevenzione, nonché a introdurre nelle citate convenzioni la seguente clausola:

“Il Gestore dell'identità digitale/Gestore degli attributi qualificati effettua il riscontro dei dati contenuti nella documentazione esibita dal soggetto richiedente l'attribuzione di una identità digitale per il tramite del sistema di prevenzione di cui all'art. 30-ter del D.Lgs. 141/2010. A tali fini, detto Gestore è tenuto ad aderire alla convenzione stipulata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 24/10/2014, dall'Agenzia per l'Italia Digitale con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, per la verifica dei documenti d'identità”;
 - b) fornire al Ministero l'elenco aggiornato e completo dei Gestori che intendono consultare il Sistema di prevenzione per effetto della clausola di cui alla precedente lettera a), previa adesione degli stessi alla presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera c), del DPCM;
 - c) approvare i formulari di pre-adesione inviati dai Gestori, conformi agli analoghi previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2014, n. 95, il cui schema è allegato al presente Accordo;
 - d) garantire al Ministero il supporto necessario per l'attuazione del presente Accordo, assicurando in particolare:
 - i. collaborazione nella gestione del servizio di assistenza agli aderenti, tenuto conto della maggiore complessità ed interazione operativa richiesta per il progetto SPID;
 - ii. la partecipazione di propri qualificati rappresentanti ai tavoli tecnici con le Amministrazioni che detengono banche dati rilevanti per il Sistema di prevenzione;
 - iii. la vigilanza sul corretto utilizzo del Sistema di prevenzione da parte dei Gestori, ai sensi del successivo articolo 4;
 - e) regolamentare congiuntamente con il Ministero, nell'ambito di una o più convenzioni attuative al presente Accordo di collaborazione, da sottoscrivere entro 90 giorni dalla stipula dell'Accordo stesso, gli ulteriori interventi e/o soluzioni tecnico-organizzative da apportare in relazione alle attività oggetto del menzionato Accordo, tenuto conto in particolare della complessità degli stessi e degli eventuali, ulteriori, maggiori oneri da ciò derivanti per Consap S.p.A.
2. Il Ministero si impegna:
 - a) a consentire l'accesso all'Archivio, in fase di test, ai Gestori, a titolo gratuito e previa approvazione da parte di AgID dei formulari di pre-adesione di cui alla lettera c) del precedente comma, fino alla concorrenza massima di n. 100.000 richieste di verifica di dati identificativi, da erogare secondo le modalità standard attualmente disponibili, nell'arco dei trenta giorni decorrenti dalla data di stipula delle Convenzioni Operative di cui alla successiva lettera b), punto (i). Da tale fase di test non deve derivare alcun onere a carico della finanza pubblica, del Ministero e di Consap S.p.A.;
 - b) ad autorizzare Consap S.p.A. a rendere disponibile:

- i. uno schema di Convenzione Operativa tra Consap S.p.A. e i Gestori, per disciplinare l'accesso all'Archivio da parte di detti soggetti nella fase di test, previa acquisizione del parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- ii. uno schema di convenzione attuativa del presente Accordo di collaborazione, ai sensi del comma 1, lettera e) del presente articolo, tra l'AgID, il Ministero e Consap S.p.A., finalizzato a disciplinare le modalità di utilizzo a regime del Sistema di prevenzione, tenuto conto anche di specifiche esigenze che dovessero emergere in fase di test;
- iii. un manuale operativo per l'utilizzo del Sistema da parte dei predetti Gestori, nel quale verranno, fra l'altro, individuate le specifiche tecniche idonee a consentire l'accesso all'Archivio.

Articolo 4 **Poteri di vigilanza dell'Agenzia**

1. AgID garantisce la vigilanza sul corretto utilizzo dell'Archivio da parte dei Gestori, preventivamente dalla stessa AgID autorizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente Accordo di collaborazione, dai suoi accordi attuativi e dalle vigenti disposizioni in materia di identità digitale.

Articolo 5 **Oneri finanziari**

1. Le attività di cui al presente Accordo sono svolte dall'AgID e dal Ministero nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, specifici interventi e/o soluzioni tecnico-organizzative saranno elaborati dal Comitato operativo di cui al successivo articolo 6, proposti alle parti e da quest'ultime approvati.
3. Gli ulteriori interventi e/o soluzioni tecnico-organizzative – tenuto conto in particolare della complessità degli stessi, – saranno oggetto di specifica regolamentazione nell'ambito delle convenzioni attuative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), previa acquisizione degli elementi di fattibilità sia sul piano giuridico-amministrativo, sia sul piano tecnico-infrastrutturale e accertata l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie relative ai citati fondi PON a sostegno di eventuali, ulteriori, maggiori costi.

Articolo 6 **Comitato operativo**

1. Per la definizione dei documenti tecnici e operativi, delle modalità di interscambio e monitoraggio dei flussi informativi tra l'AgID e il Ministero, è istituito il Comitato operativo S.A.F.E.D.I. (Sistema Anti-Frode evoluto dell'identità digitale - SPID) composto da qualificati rappresentanti delle parti, in numero non superiore a cinque, individuati tra le risorse professionali dell'AgID, del Ministero e della Consap S.p.A.
2. Il Comitato operativo è costituito con scambio di comunicazione tra le parti e si riunisce, di norma, con periodicità mensile.

3. Le riunioni del Comitato sono presiedute da un rappresentante dell'AgID, che assicura le funzioni di segreteria.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo spettante.

Articolo 7 **Responsabili dell'Accordo**

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle parti nomina entro 10 giorni dalla sottoscrizione un proprio Responsabile quale rappresentante della struttura organizzativa incaricata dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, giuridicamente preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti per la gestione del presente Accordo.

Articolo 8 **Responsabilità**

1. Ciascuna delle parti è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti rispettivamente attribuiti dall'articolo 3 del presente Accordo di collaborazione.
2. Stante la peculiarità dell'Archivio, costituito da una interconnessione di rete che rappresenta un mero snodo tecnico attraverso il quale le richieste di verifica vengono veicolate verso distinte banche dati nella esclusiva disponibilità delle Amministrazioni che detengono i dati stessi, le parti concordano che il Ministero non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile in caso di indisponibilità o irraggiungibilità o mancata connessione o malfunzionamento delle banche dati collegate all'Archivio, anche in conseguenza dell'accesso alle menzionate banche dati da parte di soggetti terzi non espressamente autorizzati.

Articolo 9 **Trattamento dei dati personali da parte dei Gestori**

1. Il trattamento dei dati personali dell'Utente, da parte dei Gestori, è autorizzato esclusivamente in conformità alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Ministero è manlevato da ogni responsabilità derivante da eventuali utilizzi impropri del Sistema di prevenzione, da divulgazione di dati personali o dall'inosservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali da parte dei Gestori.

Articolo 10
Recesso dall'Accordo

1. Le parti hanno diritto di recedere dall'Accordo per giustificati motivi previo preavviso scritto di almeno 60 giorni.

Articolo 11
Revisione dell'Accordo

1. L'Accordo potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni ferma restando la necessità di tutelare l'efficienza e la stabilità del Sistema di prevenzione.
2. Eventuali modifiche, anche in via evolutiva, e/o integrazioni al presente Accordo potranno essere effettuate mediante scambio di corrispondenza tra le parti, anche a diverso livello di firma.
3. In ogni caso, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo, le parti concordano di procedere ad una verifica congiunta delle previsioni negoziali, anche alla luce della possibile evoluzione del quadro giuridico di riferimento, per valutare un eventuale rinnovo dell'Accordo stesso.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.

AGENZIA
PER L'ITALIA DIGITALE
Il Direttore Generale
Antonio Samaritani

MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Il Direttore Generale del Tesoro

FORMULARIO DI PRE ADESIONE

Il sottoscritto soggetto aderente * garantisce che il trattamento dei dati personali viene espletato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo quanto stabilito dal manuale operativo per l'utilizzo del Sistema di prevenzione ed assicura inoltre:

- A) di adottare misure tecniche ed organizzative idonee a rendere sicura la protezione dei dati personali;
- B) di fornire un'adeguata informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, circa gli obblighi di comunicazione dei dati personali.

Il sottoscritto soggetto aderente partecipa al sistema di prevenzione esclusivamente in relazione ai dati personali, pertinenti e non eccedenti, necessari al perseguimento delle specifiche finalità inerenti al settore commerciale di appartenenza.

Il sottoscritto soggetto aderente fornisce all'Agenzia per l'Italia Digitale i seguenti dati identificativi:

Codice fiscale dell'aderente	
Partita IVA dell'aderente	
Denominazione/Ragione sociale	

SEDE LEGALE

Via e numero civico		
CAP	Città	Provincia

** Gestore dell'identità digitale ex art. 1, comma 1, lett. l) del DPCM 24/10/2014 e gestore degli attributi qualificati ex art. 1, comma 1, lett. m) del DPCM 24/10/2014*

RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

EVENTUALE SECONDO RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

RIFERIMENTO INFORMATICO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

SECONDO RIFERIMENTO INFORMATICO

Nome

Cognome

Funzione

Ufficio

Via e numero civico

CAP Città Provincia

Telefono Fax

e-mail

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO:

Il presente formulario deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto aderente con firma digitale e marca temporale e successivamente inviato elettronicamente (unitamente ad eventuali allegati) all’Agenzia per l’Italia Digitale tramite apposita procedura informatizzata predisposta dall’ente gestore.

La procedura informatizzata consente, al momento della ricezione del formulario firmato digitalmente, l’invio automatico di una apposita ricevuta all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal soggetto aderente nel formulario stesso.

(Marca temporale elettronica)

(Firma digitale autorizzata)